

REGOLAMENTO (CE) N. 878/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1995

recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 vieta il ricorso combinato ai trattamenti enologici dell'acidificazione e dell'arricchimento di uno stesso prodotto; che tuttavia può essere decisa una deroga caso per caso in base ai dati forniti; che, tenuto conto delle particolari condizioni meteorologiche verificatesi in talune regioni di produzione italiane, che non hanno permesso il raggiungimento del grado di acidità voluto, è opportuno derogare alla suddetta disposizione al fine di consentire a taluni produttori di acidificare il loro vino precedentemente arricchito, utilizzando nella vinificazione mosti concentrati o mosti concentrati rettificati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, in deroga all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori di vino ottenuto da uve fresche delle province di Verona (Veneto) e di Piacenza (Emilia Romagna) e sottoposto ad arricchimento conformemente al disposto degli articoli 18 e 19 dello stesso regolamento, possono procedere al trattamento enologico dell'acidificazione alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.